

L'interpretazione

Niente bonus per erogazioni versate agli atenei

Per capire quali sono le voci di spesa ammesse e quelle escluse, per prima cosa si fa riferimento al **decreto Mef** del 27 maggio 2015, in seconda istanza si rimanda alla circolare 51/E/2011 emanata dall'agenzia delle Entrate per il contributo riconosciuto alle imprese che finanziavano progetti di ricerca in **università o enti pubblici di ricerca**.

Il decreto Mef chiarisce che sono ammessi i costi del personale dipendente o collaboratore anche libero professionista, altamente qualificato, operante presso le strutture dell'impresa, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e nel limite dell'effettivo impiego. È invece escluso il costo del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Non è scritto nel testo della norma, ma si può dedurre "per estensione" che siano esclusi anche i contratti e rapporti di collaborazione o libero professionale sottoscritti per mansioni amministrative.

Sono ammesse le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Per individuare i soggetti ricompresi nella definizione di «enti di ricerca e organismi equiparati», anche se il decreto non lo prevede espressamente, si dovrebbe poter fare riferimento alla comunicazione CE n. 2006/C323/01, lettera d), paragrafo 2.2, come già confermato dalla circolare n. 51/E/2011.

I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati

membri dell'Ue, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Tale "condizione restrittiva" non parrebbe richiesta per i contratti di ricerca con le università, gli enti di ricerca e organismi equiparati.

I costi ammissibili sono deducibili dal reddito delle imprese beneficiarie e devono quindi rispettare i requisiti previsti dall'articolo 109 del Dpr 917/1986 e, in considerazione che i progetti di ricerca commissionati non sono soggetti a valutazione preventiva, le imprese beneficiarie devono conservare tutta la documentazione, amministrativa e contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute (e del progetto o attività di ricerca).

In merito ai contratti di ricerca "extramuros", cioè quella commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché ad altri soggetti, comprese le start-up innovative, la precedente circolare Agenzia delle entrate n. 51/E/2011, aveva precisato ammissibili al beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una o più delle categorie di ricerca illustrate purché svolte su commissione.

Venivano invece escluse dall'agevolazione le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l'impresa medesima eventualmente partecipava. Con tale linea interpretativa l'Agenzia, almeno per le precedenti disposizioni, aveva escluso le erogazioni liberali ed i meri finanziamenti o contributi alla ricerca da parte delle imprese perché dovendosi ravvisare la necessità dell'interesse corrispettivo della committenza alla prestazione e tale impostazione sembrerebbe necessaria anche in riferimento all'attuale norma agevolativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

